

Risoluzione del 21/06/1999 n. 102 - Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Giuridici Serv. VII

I.V.A. - Art. 8, secondo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972 - Quesito.

Sintesi: Si forniscono chiarimenti in merito alla possibilita' di acquistare beni o servizi senza addebito di IVA, ai sensi dell'art. 8 del DPR633/72, anche alle societa' estere che abbiano un rappresentante fiscale in Italia.

Testo:

Alla Direzione Regionale delle
Entrate per la Lombardia

Con la nota in riferimento, codesta Direzione Regionale ha chiesto di conoscere se la possibilita' di acquistare beni e/o servizi senza addebito di IVA prevista dall'art. 8, secondo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, possa riconoscersi, ove sussistano tutti i requisiti di legge, anche alle societa' estere che hanno nominato un rappresentante fiscale in Italia.

Le perplessita' deriverebbero dall'interpretazione letterale della predetta disposizione, laddove il legislatore, nel far riferimento ai soggetti beneficiari previsti alla lettera a) del precedente comma, utilizza la locuzione "se residente".

Al riguardo, la scrivente ritiene, in conformita' al parere espresso da codesto Ufficio, che la disposizione in esame debba essere interpretata nel piu' ampio contesto della normativa IVA. Infatti il successivo art. 17, secondo comma, del citato D.P.R. n. 633 del 1972, prevede in capo al rappresentante fiscale non solo l'adempimento degli obblighi derivanti dall'applicazione del tributo ma anche l'esercizio dei relativi diritti.

In tale ottica, pertanto, si appalesa legittima per il rappresentante fiscale la facolta' di esercitare il diritto di acquistare beni e/o servizi ovvero importare beni senza l'applicazione dell'imposta con l'utilizzo del "plafond", nel rispetto ovviamente dei limiti e delle condizioni previsti dalla legge.

Del resto una diversa interpretazione, attesa la ratio dell'istituto finalizzato ad eliminare o quanto meno a ridurre nei confronti dell'esportatore o dell'operatore assimilato il rischio di esposizioni finanziarie derivanti dal sistema proprio di applicazione dell'IVA, determinerebbe un'ingiustificata discriminazione rispetto agli operatori nazionali.